

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3762 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 25/02/2016

ORDINANZA

sul ricorso 27209-2013 proposto da:

ABBINANTE NICOLA BBNNCL55C08A662O, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROMANELLO POMES, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PRIMAVERA VINCENZO, FAPRI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO SILVIO DODARO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

C.U. + C. i.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 989/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI del 17/07/2012, depositata il 13/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 27209 del 2013, è stata depositata la seguente relazione:

“Nicola Abbinante, socio della Fapri S.r.l., adiva il Tribunale di Bari, proponendo nei confronti di Vincenzo Primavera, amministratore della società, azione di responsabilità e domanda di risarcimento danni. Il convenuto si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo, per ciò che qui ancora rileva, l'inammissibilità dell'azione proposta in ragione dell'operatività della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società. Il Tribunale dichiarava improponibili le domande, atteso che esse erano devolute agli arbitri irrituali.

Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello Abbinante, eccependo l'invalidità della clausola compromissoria e chiedendo, in totale riforma della decisione del Tribunale, l'accoglimento delle domande da lui proposte in primo grado. Il giudizio di secondo grado, celebrato nel contraddittorio tra le parti, veniva definito dalla Corte d'appello di Bari con sentenza n. 989 del 2012, con la quale l'appello veniva dichiarato inammissibile, per l'effetto confermando la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale fondava il suo convincimento sull'assunto che Abbinante avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale a mezzo del ricorso per regolamento di competenza, e non dell'appello, poiché alla controversia andava applicato l'art. 819 ter c.p.c., nella versione introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006.

Contro la pronuncia della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione Abbinante, affidandosi all'unico motivo di ricorso poco

sotto indicato. Primavera ha notificato e depositato controricorso con cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione principale.

1. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione artt. 819 ter e 42 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il ricorrente, già appellante, avrebbe dovuto necessariamente impugnare la sentenza del Tribunale col regolamento di competenza, atteso, tra l'altro, che il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato dal Giudice di merito si rivolgeva unicamente all'arbitrato rituale, mentre, nel caso di specie, è indiscussa la natura irrituale dell'arbitrato.

Il motivo è manifestamente fondato. Infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, e come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la decisione del Giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale (quale è quello previsto dallo Statuto della società; cfr. pag. 4, rigo 18 sentenza impugnata) non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c. (cfr., *inter alia*, Cass. civ. nn. 1158 del 2013 e 10300 del 2014).

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sull'accoglimento del ricorso.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e per l'effetto cassa la pronuncia impugnata e rinvia ^{onde si fa appello} alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia ^{anche per le spese} alla Corte
d'Appello di Bari, in diversa composizione anche per le spese del
presente procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015

Il Presidente